



Comune di Magnacavallo

Provincia di Mantova

Piazza G. Marconi n. 5

Tel: 0386/55151 – 55566 Fax: 0386/55522

PEC: comune.magnacavallo@pec.regione.lombardia.it

N. 03/2019 Registro Ordinanze

Prot. nr° 1308

Reg. pubblicaz. N° 124.....

Oggetto: Provvedimenti per la lotta obbligatoria alla processionaria del pino e della quercia (comunemente dette “rughe urticanti” - insetti defogliatori) .

IL SINDACO

Preso atto che ai sensi del Decreto Ministeriale 17-04-1998, è obbligatoria la lotta alla PROCESSIONARIA DEL PINO =THAUMETOPOEA PITYOCAMPA e alla PROCESSIONARIA DELLA QUERCIA = THAUMETOPOEA PROCESSIONEA

Da parte dei detentori di piante di:

PINUS PINEA,

PINUS NIGRA,

PINUS SYLVESTRIS,

PINUS PINASTER, CEDRI,

CONIFERE IN GENERE

Siano essi Enti pubblici o Soggetti Privati

Considerato che le larve della processionaria del pino possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell'uomo (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie), e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento).

Ritenuto necessario stimolare l'applicazione della normativa ministeriale con l'emissione dell'apposito provvedimento atto a contenere la proliferazione della processionaria del pino prioritariamente nei luoghi vicino a strutture particolari quali scuole, giardini pubblici, cimiteri e

comunque luoghi frequentati dalla collettività dove il rischio igienico sanitario può risultare prevalente rispetto a quello fitosanitario che comunque è importante.

Tenuto conto che è opportuno e obbligatorio per legge che i medesimi interventi siano effettuati anche sulle piante insistenti entro la proprietà privata al fine di non vanificare gli interventi comunali di cui sopra e per la tutela della pubblica e privata incolumità e sanità;

Considerato di primaria importanza l'intervento sui pini e sulle conifere ubicate nelle vicinanze delle scuole e dei luoghi frequentati dai bambini e da soggetti vulnerabili (anziani ecc.) oltre che analogamente l'intervento sulle querce;

Vista la necessità e l'obbligatorietà di prevenire i danni di carattere igienico sanitario alla popolazione e per salvaguardare il patrimonio del Comune inteso come territorio (aree pubbliche e private);

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo marzo-novembre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerata la necessità di provvedere un'adeguata pubblicazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto la L. 23 dicembre 1978, n. 883;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 50;

visto il D.M. 30/10/2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria..."

ORDINA

A tutti i proprietari di aree verdi, aree boschive, giardini, con la presenza di conifere e querce, gli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di effettuare entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza tutte le opportune verifiche visive ed ispezioni presso le essenze ad alto fusto rientranti nelle conifere e nelle querce, a dimora nelle aree di proprietà di gestione, al fine di accertare la presenza di nidi della "processionaria del pino" e della "processionaria della quercia" ovvero ispezioni tese ad individuare la eventuale presenza di insetti defogliatori (rughe urticanti che si nutrono delle foglie allo stato larvale).

Tale sorveglianza dev'essere attuata periodicamente dal 1 marzo al 1 novembre di ogni anno.

Nel caso si riscontrasse la presenza di nidi di processionaria occorre provvedere immediatamente a proprie cure e spese, alla rimozione dei nidi e alla relativa distruzione (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee); in caso di attacchi estesi occorre effettuare trattamenti localizzati in grado di raggiungere tutta la chioma con Bacillus Thuringiensis (larvicida biologico), piretroidi, o altri prodotti di sintesi nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto; in caso di nidi difficilmente raggiungibili o volendo effettuare interventi con efficacia pluriennali occorre effettuare trattamenti insetticidi localizzati mediante endoterapia con iniezioni al tronco di prodotti specifici, documentandone l'applicazione a fronte di eventuali controlli delle autorità competenti; utilizzare attrezzature appropriate ed adottare adeguate misure protettive, avvalendosi anche di Ditte specializzate nel settore.

È vietato il deposito delle ramaglie con i nidi di processionaria nei contenitori per il verde del Centro di Raccolta rifiuti domestici e nei sacchetti dell'umido (raccolta porta a porta contenitori marroni) come a anche è vietato depositarli nei contenitori domestici della indifferenziata.

È obbligatorio procedere alla eliminazione di nidi e larve mediante bruciatura, fatte salve tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza degli operatori e dell'ambiente.

AVVERTE

Che ferma restando l'applicazione di sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di **euro 25,00** ad un massimo di **euro 500,00** (ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267) e **potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al cittadino inadempiente.**

DISPONE

che la vigilanza sulla presente ordinanza e l'accertamento delle relative sanzioni, sia demandata, secondo le rispettive competenze, ATS-Valpadana- Servizio Veterinario, all' Ufficio Polizia Locale, agli agenti od ufficiali di polizia giudiziaria nonché ad ogni altro soggetto a ciò abilitato dalla normativa vigente.

Che al presente provvedimento venga data ampia diffusione mediante pubblicazione all'Albo pretorio online, alle bacheche comunali, sul sito istituzionale del Comune.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e viene trasmessa agli Uffici Comunali incaricati del controllo.

AVVERTE che contro questo provvedimento, a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Magnacavallo, 18/03/2019



Il Sindaco

(Arnaldo Marchetti)

Arnaldo Marchetti